

IL MINORE DETENUTO ED IL LAVORO: *I percorsi risocializzanti*

di Tiziana Marvulli

Sommario: 1. Minori e detenzione: il panorama normativo. 2. I percorsi formativi all'interno degli istituti di pena. 3. Considerazioni conclusive.

1. Minori e detenzione: il panorama normativo

Svolgere un'attività manuale necessita una consapevolezza e una maturità che non sempre sono innate, ma che richiedono il più delle volte percorsi di insegnamento mirati e attenti.

Tutto questo si amplifica quando le attività in questione sono svolte da ragazzi che provengono da contesti sociali difficili, da emarginazione, disagio, dall'idea che un lavoro onesto mai potrà essere fonte primaria di sostentamento, da un presente macchiato da reati, fino a vivere la detenzione.

Allora che fare? Occorre partire da quanto disposto dalla nostra Carta Costituzionale che all'articolo 27 sancisce il principio per cui *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*.

La Costituzione, intende il fine rieducativo nel senso di riportare il detenuto al rispetto della legge, senza dover inculcare una determinata scala di valori¹.

Si è andata, in questo modo, consolidando l'interpretazione del principio

della rieducazione come "un'offerta di opportunità" fatta al condannato per correggere la propria antisocialità e per reinserirsi nella società.

Alla luce del principio costituzionale, letto all'articolo 27, è profondamente mutata, soprattutto per i minori, la filosofia sottostante all'intervento penale, con una conseguente svalorizzazione della risposta meramente carceraria al reato nei confronti dei soggetti la cui personalità è in *fieri*.

Inoltre, il superamento della misura detentiva come unico strumento di risocializzazione del deviante, ha aperto al giudice minorile nuovi spazi per interventi efficaci, realizzando la cosiddetta «fuga dal penale», concependo così nuove forme di *diversion* (come ad esempio la messa alla prova).

Quando però le misure cautelari disposte dal giudice nei confronti del minore imputabile risultano essere *gravemente e ripetutamente* violate, si legittima il ricorso alla custodia cautelare in carcere come previsto dall'articolo 23 del D.P.R n. 448/1988.

Ma è proprio qui che si scorge tutta la fragilità dell'assetto normativo nazionale, in quanto sono assolutamente assenti norme che disciplinano la vita carceraria dei soggetti minori d'età. Purtroppo, malgrado siano predisposte sin dagli anni Settanta diverse Commissioni ministeriali per l'elaborazione di uno specifico diritto penitenziario minorile, e malgrado queste Commissioni abbiano altresì dato vita a progetti di riforma (alcuni anche di notevole spessore), tutt'oggi manca ancora una normativa che tenga particolarmente conto delle esigenze di recupero del soggetto in formazione.

¹ G. FIANDACA, *Il 3° comma dell'art. 27*, in BRANCA G., PIZZORUSSO A. (a cura di), *Commentario alla Costituzione - Rapporti Civili*. Art. 27 – 28, Bologna, Zanichelli, 1991.

Eppure l'articolo 79 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà - *GU n.212 del 9-8-1975*), disponeva che tali norme avrebbero trovato applicazione anche nei confronti dei minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale "fino a quando non sarà provveduto con apposita legge".²

Malgrado ciò, benché siano trascorsi più di trent'anni, continua a trovare applicazione nei confronti dei soggetti minori d'età una normativa pensata sostanzialmente solo per gli adulti e che lo stesso legislatore considerava, evidentemente, solo transitoria.

Per ovviare a questa grave lacuna è intervenuta varie volte la Corte Costituzionale che nelle sue diverse pronunce ha volta per volta tentato di adattare il sistema penitenziario, concepito per tutti i detenuti, alle esigenze peculiari della personalità minorile.

Significativa al riguardo è una sentenza dell'aprile del 1997³, che ha ritenuto che l'articolo 67 della Legge n. 354/81 abbia in realtà introdotto un elemento di rigidità ed automatismo nella misura in cui si tende a parificare i minori agli adulti.

Tutto ciò contraddice senz'altro con la necessità di dare preminenza alla finalità di risocializzazione.

2. I percorsi formativi all'interno degli istituti di pena

Il percorso risocializzante-educativo, che si avvia con l'attuazione dei progetti proposti, prevede un'azione formativa mirata a qualificare i giovani ristretti negli istituti di pena.

L'obiettivo primario è di certo quello di inserire i ragazzi nel mondo del lavoro alle dipendenze di piccole e medie imprese operanti prevalentemente nei

settori dell'artigianato, realizzando così una forte sinergia tra il mondo dell'istruzione e quello della formazione professionale.

La strategia messa in atto con questi progetti rappresenta, dunque, l'occasione per favorire il recupero sociale attraverso l'inserimento lavorativo, con la valorizzazione delle intrinseche capacità di ciascuno, e permettendo altresì il rientro nel circuito scolastico. Ciò che costituisce la specificità di questa azione progettuale, rappresentandone anche un punto di forza, è la notevole integrazione tra il sistema di formazione ed istruzione con quello delle organizzazioni imprenditoriali, attraverso azioni di rieducazione (pratiche di orientamento individuale e collettivo, tutoraggio e/o codocenza, recupero individuale, accompagnamento), e processi di progettazione, analisi e valutazione, che possono costituirne la naturale evoluzione anche in un sistema efficace delle Politiche Attive del Lavoro.

La realizzazione dei progetti all'interno degli istituti di pena è affidata alle cooperative sociali di tipo "B", considerate "il" soggetto non istituzionale specificamente deputato dall'ordinamento a svolgere l'importante funzione della promozione umana nel lavoro.

L'attività della cooperativa sociale di tipo "B", deve essere letta in raccordo con la normativa della Regione in cui la stessa opera; infatti è devoluto proprio alla Regione l'onere di finanziare tali progetti⁴.

Il raggiungimento degli obiettivi desiderati, consente di affermare che l'attività formativa, finanziata dall'Ente territoriale, è proprio uno dei più importanti strumenti di promozione della coesione sociale e di lotta alla esclusione in perfetta sintonia con gli "atti strategici" della Comunità Europea (Trattato di Amsterdam dell'anno 1997, iniziative contro la lotta alle discriminazioni e all'emarginazione sociale; Consiglio Europeo

² A.C., MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, Zanichelli, 2009.

³ Corte Costituzionale, sentenza 22 aprile 1997, n. 109.

⁴ G. ZULIAN, *L'affidamento pubblico a cooperative sociali di tipo "B"*, COMUNITA' EDIZIONI, ROMA 2006.

di Nizza, anno 2000, approvazione dell'Agenda Sociale e del piano di attuazione 2000/2005).

I processi di apprendimento e di risocializzazione dei minori ristretti in istituti di pena, vengono promossi considerando due aspetti fondamentali: da una parte il principio della centralità della persona, e dall'altra, l'importanza della creazione delle precondizioni per un'azione di inclusione socio-lavorativa e di rientro in formazione.

Per raggiungere tali finalità è necessario intervenire soprattutto sul livello dell'acquisizione delle competenze, percepite come significative e fruibili da parte dei beneficiari. Occorre pertanto, sostenere i processi di apprendimento, al fine di definire un profilo professionale spendibile nel Mercato del Lavoro. È solo attraverso la commistione di conoscenze concettuali, procedurali, atteggiamenti e valori che si ottiene una formazione adeguata.

La tipologia di utenza cui i progetti sono destinati, richiede inoltre un intervento pluriprofessionale che coinvolge enti, istituzioni e servizi, che nella loro specifica e diversa misura concorrono per il reinserimento socio-ambientale del minore in "situazione di disagio", mediante varie attività, tra le quali l'istruzione, la formazione e lavoro⁵.

Un momento cardine nello svolgimento dell'attività progettuale all'interno dello istituto di pena è proprio l'attività di istruzione che si attua in linea con quanto disposto dalle leggi nazionali, che prevedono, nella specie, l'obbligatorietà del percorso scolastico fino ai sedici anni.

L'istruzione e la formazione svolgono, perciò, un ruolo fondamentale in quanto preparano ogni singolo individuo ad adattarsi alle esigenze comuni e ai rigidi equilibri di un'attività lavorativa seria

⁵ COMMISSIONE NAZIONALE CONSULTIVA E DI COORDINAMENTO CON LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI E IL VOLONTARIATO, *Linee guida Nazionali in materia di formazione professionale e lavoro per persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale*, Febbraio 2009.

consentendo inoltre di acquisire conoscenze e abilità di base per un corretto approccio con la figura professionale, affinando, tra le altre, le capacità di osservazione.

Il momento centrale del percorso progettuale è rappresentato, in concreto, dallo svolgimento dell'attività professionale programmata con il successivo *stage finale*.

Gli obiettivi di questo modulo sono essenzialmente diretti alla conoscenza degli strumenti e all'utilizzo degli stessi nell'ambito dell'attività lavorativa prospettata, nonché a d acquisire informazioni inerenti le caratteristiche tecniche, funzionali e le modalità di impiego.

In questo modo si matura la sensibilità alle tematiche della sicurezza sul lavoro, con la conoscenza di dispositivi di protezione individuali e collettivi.

La fase di stage, dunque, consente all'allievo in primo luogo di verificare tutte le conoscenze e competenze apprese nella fase di insegnamento teorico, e di conseguenza di inserirsi all'interno della struttura produttiva⁶.

Le attività svolte dai giovani detenuti vengono poi costantemente monitorate dagli operatori del settore per verificare se sono stati raggiunti gli obiettivi iniziali prefissati e se nel minore si è realizzata quella resipiscenza necessaria per il ricollocamento in società.

Tutto questo permette anche di modificare l'attività progettuale *in itinere* per meglio adattarla alle esigenze dei singoli detenuti.

Un dato importante che attiene, nello specifico, alle singole proposte progettuali avviate negli istituti di pena, concerne la valutazione di tutte quelle che sono le risorse del territorio e gli andamenti del mercato del lavoro.

Le proposte di progetto, quindi, sono elaborate con la considerazione degli sbocchi occupazionali eventualmente possibili sul territorio nazionale; i progetti infatti fanno leva su quella che poi deve essere in un

recente futuro l'effettiva possibilità dei minori di inserirsi nel mondo professionale.

3. *Considerazioni conclusive*

Nonostante sia indubbia l'importanza dello svolgimento dell'attività di studio e di lavoro all'interno degli istituti di pena, come mezzo imprescindibile per realizzare un serio reinserimento sociale per tanti giovani ristretti, ancora oggi manca un corpo normativo in materia di esecuzione penitenziaria che possa trovare applicazione esclusivamente nei loro confronti.

Restano, infatti, in vigore le stesse disposizioni pensate per gli adulti, ovvero la Legge n. 354/ 1975, nonché la Legge Gozzini e Smuraglia.

Questa grave lacuna fa sì che la formazione professionale sia effettivamente effettuata solo a seguito della promozione di progetti che la Regione si impegna a finanziare.

Ulteriore carenza registrata, attiene alla rigidità del sistema di reinserimento prospettato per i minori rispetto a quello degli adulti. Infatti, mentre questi ultimi hanno la possibilità di svolgere un'attività professionale anche al di fuori degli istituti di pena, avvicinandosi concretamente al mondo del lavoro, al minore è consentito svolgere solo un percorso di stage in azienda, ma questo il più delle volte non avviene.

La ragione di questo ostacolo, risiede in un principio cardine di tutto il processo penale minorile ovvero *la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale*, quindi i minori in carcere trascorrono brevi periodi, mentre i progetti attuati sono solitamente annuali e nonostante la previsione di pacchetti ore, cui corrisponde l'acquisizione di crediti formativi, non tutti gli allievi giungono a questa fase, non avvicinandosi così materialmente al lavoro.

Quindi l'impegno futuro deve essere quello di disciplinare nello specifico l'esecuzione penitenziaria dei soggetti minori con un corpo normativo che si estenda uniformemente a tutto il territorio nazionale, per offrire una concreta possibilità a tutti quei ragazzi che si scontrano, sempre più spesso, con la legalità.